

*Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. VI pen., Pres. Di Stefano- Rel. Vigna del 14.12.2021 n. 45914*  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -  
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -  
Dott. ROSATI Martino - Consigliere -  
Dott. VIGNA Maria Sabina - rel. Consigliere -  
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**DEBITORE**

avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VIGNA Maria Sabina; entite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento conrinvio della sentenza impugnata.

**Svolgimento del processo**

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del **DEBITORE** per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 1 (capo a) ed ha riqualificato in violazione dell'art. 388, comma 8 (per mero lapsus calami viene indicato il comma 6), c.p., la contestata violazione del reato di cui all'art. 495 c.p. (capo b).

Si contesta all'imputato, quale titolare della ditta individuale (**OMISSIS**), di avere ceduto la predetta alla neocostituita (**OMISSIS**) per sottrarsi agli obblighi nascenti dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e dai conseguenti obblighi nascenti dal pignoramento mobiliare attivato dalla **SOCIETA' CREDITRICE** nei suoi confronti (capo a). Si contesta, altresì, al **DEBITORE** di avere reso false dichiarazioni all'ufficiale giudiziario incaricato di effettuare il pignoramento immobiliare di cui al capo a), dichiarando di essere solo un dipendente della neocostituita società londinese (**OMISSIS**), essendone, in realtà, il socio unico e direttore.

2. Avverso la sentenza, ricorre per Cassazione **DEBITORE** deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati. Non esiste il reato di false dichiarazioni all'ufficiale giudiziario. Il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ha reso delle dichiarazioni veritiere e certificate da quanto emerge dalla visura camerale della nuova società presente in atti. L'imputato ha dichiarato di essere dipendente della predetta, ed, effettivamente, dalla visura camerale risulta rivestire la figura di direttore e ha, altresì, dichiarato di essere titolare di azioni della nuova società; anche tale circostanza corrisponde al vero: il fatto che il pignoramento sia stato chiuso dall'ufficiale giudiziario come negativo per mancanza di beni non ha alcun significato di pregio poichè la chiusura del pignoramento con verbale negativo non è in alcuna relazione con le dichiarazioni rese dall'imputato all'ufficiale giudiziario. Allo stesso modo non sussiste il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 1, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Dagli atti risulta che l'imputato ha cercato in ogni modo di trovare un accordo di pagamento con il proprio creditore, accordo che poi non è riuscito ad onorare a causa delle pesanti perdite sociali. La strada della vendita è stata intrapresa non in frode al creditore, bensì per sanare le passività sociali.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 c.p. e in relazione

*Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. VI pen., Pres. Di Stefano- Rel. Vigna del 14.12.2021 n. 45914*  
all'art. 23 c.p., - rideterminazione della pena e del calcolo della stessa a seguito della riqualificazione del reato di cui al capo b).

La Corte d'appello territoriale, dopo avere riqualificato il reato di cui al capo b), avrebbe dovuto rideterminare la pena da infliggere, considerando più grave il reato di cui al capo a) (punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103,00 Euro a 1.032 Euro), mentre il reato di cui al capo b), come riqualificato, prevede la pena della reclusione fino a un anno o la multa fino a Euro 516,00. La base di partenza del calcolo della pena non era più anni uno di reclusione, minimo edittale per il reato di cui all'art. 495, ma giorni 15 di reclusione ai sensi dell'art. 23 c.p.. Inoltre, entrambi i reati contestati sono puniti con la pena alternativa. La Corte, operata la riqualificazione, avrebbe dovuto motivare la scelta tra la pena detentiva e quella pecuniaria alternativamente previste in virtù del principio sancito dall'art. 132 c.p..

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al capo b) di imputazione per le ragioni di seguito indicate.

2. L'art. 518 c.p.c., che stabilisce anche le modalità con le quali l'ufficiale giudiziario redige il processo verbale di pignoramento mobiliare, non impone al debitore di fare attestazioni di verità che l'atto sia destinato a provare. Obblighi di dichiarazione a carico del debitore sono previsti dall'art. 492 c.p.c.; il comma 4 di tale articolo prevede che, quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario "invita" il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Ai sensi del successivo comma 5, è stabilito che della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. L'art. 388 c.p., prevede una condotta tipizzata, giacché la collaborazione del debitore risulta necessaria al fine dell'individuazione dei beni pignorabili e la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 492 c.p.c., comma 4, da parte dello stesso risulta idonea a pregiudicare lo svolgimento della procedura esecutiva. Del resto, sussiste concorso apparente di norme tra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di cui all'art. 388 c.p., comma 8, giacché la falsità o l'omissione delle dichiarazioni del debitore esecutato invitato dall'ufficiale giudiziario, sono ricomprese (e quindi assorbite) nella fattispecie di cui all'art. 388 c.p., comma 8.

D'altronde, l'ufficiale giudiziario deve ricercare le cose da pignorare nei luoghi indicati nell'art. 513 c.p.c. e deve, all'uopo, tenere conto delle indicazioni fornitegli dal debitore, in seguito all'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c..

A tale indicazione, però, non è dalla legge riconosciuta alcuna efficacia probatoria, sicché eventuali dichiarazioni mendaci non possono integrare, alla stregua dei principi sopra esposti, il delitto di false dichiarazioni all'ufficiale giudiziario.

Nè può essere trascurato che, in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 c.p.c., pone una presunzione di titolarità in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento. (Sez. civ. 3, n. 23625 del 20/12/2012, Rv. 624689). E' del tutto evidente, allora, che il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario non è destinato a provare la verità sulla appartenenza dei beni da pignorare, nè tanto meno sulle dichiarazioni del debitore sul proprio ruolo nella società ovvero sui luoghi nei quali detiene beni esecutabili.

Nella specie, l'imputazione di cui all'art. 388 c.p., come contestata nel capo b), è eccentrica rispetto alla condotta tipizzata dall'art. 388 c.p., comma 8, che – come è noto - sanziona il debitore, il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario, a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che la dichiarazione resa dal debitore esecutato ai sensi dell'art. 492 c.p.c., comma 4, deve fornire un'adeguata informativa all'ufficiale giudiziario precedente e deve considerarsi omessa non solo quando manchi del tutto alla scadenza del termine di 15 giorni stabilito dalla legge, ma anche nell'ipotesi in cui non contenga elementi utili a consentire l'esatta

*Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. VI pen., Pres. Di Stefano- Rel. Vigna del 14.12.2021 n. 45914*

identificazione degli ulteriori beni pignorabili (Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019, Baldari, Rv. 27833601). E' evidente, allora, che la falsità o l'omessa indicazione devono riguardare solo l'esistenza di beni pignorabili, sicchè tutte le altre falsità afferenti le indicazioni rese dal debitore eseguito non sono contemplate dalla fattispecie in esame (Sez. 5, n. 16956 del 21/11/2019 -dep. 04/06/2020 - Salvi, Rv. 279353).

In conclusione, con riferimento al capo b) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

3. Per quanto concerne, invece, il primo capo di imputazione, la Corte di appello territoriale ha evidenziato in maniera congrua ed immune da vizi logici l'inganno - elemento costitutivo del reato - costituito dall'aver l'imputato, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo e dei quattro precetti, chiesto dilazioni per potere rinvenire la somma di denaro richiesta e avere contemporaneamente venduto la società ad altra società che risultava amministrata dal **DEBITORE**.

4. Il secondo motivo è assorbito dall'annullamento senza rinvio disposto in relazione al capo b).

5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) perchè il fatto non sussiste. Va, inoltre, disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione delle Corti di appello di Trieste per la rideterminazione della pena.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perchè il fatto non sussiste. Dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione delle Corti di appello di Trieste per la rideterminazione della pena.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*